

Charbonnier cav. Giulio, presidente della Società « Manifattura di lana » in Borgo Sesia.

Morando cav. Giuseppe, impresario di costruzione in Genova.

Tondelli avv. cav. Vittorio Emanuele, ispettore delle strade ferrate (Rete Adriatica) Firenze.

Grimaldi barone cav. Vincenzo, agricoltore in Catania.

Guerra cav. ing. Alfonso, architetto in Napoli.

Marini cav. Marzio, agricoltore in Magliano Sabino.

Falciai dott. cav. Massimiliano, presidente della Società operaia « Vittorio Emanuele II » in Arezzo.

Marini Missana dott. cav. Nicolò, proprietario agricoltore in Mestre.

Randazzo cav. Pietro, industriale e membro della Camera di commercio di Palermo.

Risi cav. Giulio, esportatore di frutta in Fisciano (Salerno).

Romanoni cav. Giuseppe, industriale, presidente della Commissione di vigilanza sul Museo commerciale di Milano.

a cavaliere:

Bertani Giovanni, enologo in Verona.

Ciceri nobile Alessandro, presidente della Commissione ippica in Como.

Coscia Antonio, commerciante in Altavilla Irpina (Avellino).

Cuechi Carlo, agricoltore in Novara.

D'Agostino Matteo, industriale in Salerno.

Di Fabio Felice, agricoltore in Alatri (Roma).

Francescutti Bianco Luigi, promotore della Società bovina in San Vito al Tagliamento.

Franchomme Felice, industriale in cotone in Sarno (Salerno).

Fornari Angelo, agricoltore in Montemesola (Lecce).

Furci Pasquale, id. in Reggio Calabria.

Furitano Sebastiano, id. in Lercara (Palermo).

Gatta Ferdinando, direttore della ferriera di Buttigliera Alta (Avigliana).

Gonzales Francesco, proprietario di miniere di zolfo in Lercara (Palermo).

Ghinassi dott. Pompeo, Ravenna.

Cappelli Michele, industriale in Milano.

Fiorio Antonio, commerciante in Torino.

Maganzi-Baldini Giuseppe, presidente dell'Associazione agricola di Mugello.

Molaroni Vincenzo, fabbricante di maioliche artistiche in Posaro.

Pallucchini ing. Vinnaco, sindaco di Fossombrone (Pesaro).

Pesce ing. Alfredo, fotografo in Napoli.

Ronco Enrico, direttore dei magazzini Ponti in Roma.

Siniscalchi dott. Bernardo, agricoltore e sindaco di Montemilone (Potenza).

Stabilini ing. Giuseppe, direttore della Società « Mutua grandino », Milano.

Zoboli Claudio, ragioniere generale della Cassa di risparmio di Modena.

Cecchi Romolo, presidente della Camera di commercio di Pesaro.

De Mattei rag. Evasio, direttore della Banca popolare cooperativa di Casale Monferrato.

Tirone dott. Ulisse, agricoltore in Agnone (Campobasso).

Adelfio Vincenzo, agente di Società di navigazione in Palermo.

Bettanini Nestore, agricoltore in Vicenza.

Massimino Giuseppe, industriale in Milano.

Masciarelli Francesco, direttore della Banca popolare cooperativa di Lama dei Peligni (Chieti).

Isolabella Guido, commerciante in Milano.

Rossini Attilio, agricoltore, assessore municipale di Senigaglia.

Couh Samo, vice direttore della Banca di assicurazioni diverse in Napoli.

Pisanu Vincenzo, sotto ispettore forestale collocato a riposo.

Orsini Felice, ingegnere in Imola.

Bondi Ippolito, banchiere e comproprietario della manifattura di Signa.

Borghesi Luigi, industriale in Varano (Como).

Camiolo-Vasta Antonino, industriale e membro della Camera di commercio e del Comizio agrario di Catania.

Capone avv. Italo, sindaco di Altavilla Irpina (Avellino).

Cardone Francesco, vice presidente della Camera di commercio di Catania.

Cassisa Salvatore, enologo in Roma.

Cei Leoniero, ingegnere, industriale in Roma.

Colangeli Luigi, consigliere economo dell'Associazione commerciale-industriale-agricola romana.

De Astis prof. Giuseppe, direttore della Cantina sperimentale di Barletta.

Donati Cesare, commerciante in Modena.

Fagnani rag. Giuseppe, consigliere del Comizio agrario di Novara.

Giocondi Augusto, proprietario in Roma.

Giuliani Ippolito, proprietario agricoltore in Roccadaspide (Salerno).

Grassi Carlo, segretario della Società mineraria di Monteponi.

Grattarola dott. Giuseppe, vice-presidente della Società filarmonica di Molare (Alessandria).

Guardini Romano, commerciante in Magonza.

Illuminati Napoleone, direttore della Banca commerciale cooperativa di Forlì.

Mingotti Giuseppe, direttore generale della Società di assicurazioni « Italia » in Genova.

Pariani ing. Achille, proprietario di cotonificio in Gravellona Toco.

Baldassarri Pietro, presidente della Società operaia di Pieve Santo Stefano.

Fratalocchi Giuseppe, industriale in Milano.

Gillio-Tos Giuseppe, vice-presidente del Comizio agrario di Ivrea.

Pedrazza Giovanni, proprietario in San Pietro in Gu (Padova).

Stella avv. Luigi, presidente della Giunta degli arbitri della provincia di Sassari.

Peron Antonio, industriale in Schio.

Pignalosa Enrico, commerciante e industriale in Roma.

Pirini Giuseppe, segretario del tiro a segno ed economo dell'esposizione romagnola (Ravenna).

Prencipe Matteo, industriale e presidente del circolo commerciale di Foggia.

Righi Enrico, presidente della Camera di commercio di Siena.

Soprani Paolo, industriale in Castelfidardo.

Torrani Enrico, presidente dell'associazione granaria di Milano.

Mazzini Giovanni Panfilo, proprietario agricoltore in Villa Marimirolo (Reggio Emilia).

LEGGI E DECRETI

Il numero 158 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 14 febbraio 1904, n. 36, sui manicomi e sugli alienati;

Veduti i pareri del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 14 febbraio 1904, n. 36, sui manicomi e sugli alienati.

Detto regolamento sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro dell'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1905.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: RONCHETTI.

REGOLAMENTO

per l'esecuzione della legge 14 febbraio 1904, n. 36

CAPO I.

Manicomi pubblici e privati ed altri luoghi di cura e di ricovero degli alienati.

Art. 1.

Sono compresi sotto la denominazione di manicomi e sottoposti alle prescrizioni della legge 14 febbraio 1904, n. 36, e del presente regolamento tutti gli Istituti pubblici provinciali, le istituzioni pubbliche di beneficenza e gli stabilimenti privati che, sotto qualsiasi denominazione di ricoveri, case o ville di salute, asili e simili, ricoverino alienati di qualunque genere.

Fanno parte integrante dei manicomi le colonie agricole o famigliari da essi dipendenti.

Le colonie agricole o famigliari autonome, cioè non dipendenti da manicomi, sono considerate, agli effetti della legge, come manicomi.

Art. 2.

Sono comprese sotto la denominazione di case private, di cui al 2° e 3° comma dell'art. 1° della legge, tutte quelle case private, esclusa la casa propria dell'alienato o della sua famiglia, che, senza essere organizzate a stabilimento, ricoverano uno o due alienati, a norma degli articoli 13, 14 e 15 del presente regolamento.

Art. 3.

Ogni manicomio, sia pubblico, sia privato, non può ricoverare che il numero di alienati consentito dalla accertata capacità dei locali di cui dispone, e deve avere i locali ripartiti in guisa da assicurare la separazione dei due sessi e delle diverse categorie di alienati, in conformità delle istruzioni che saranno emanate dal ministro dell'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Art. 4.

Ogni manicomio, sia pubblico, sia privato, ad eccezione degli Istituti di cui all'art. 6, deve avere:

- a) un locale distinto e separato per accogliere i ricoverati in via provvisoria, in maniera che questo locale non abbia alcuna comunicazione con gli altri reparti del manicomio, e preferibilmente ne formi una parte distaccata, od almeno abbia separato ingresso ed apposito personale di assistenza ed abbia una o più stanze separate per i pericolosi e gli agitati;
- b) locali dove i malati possano occuparsi nel lavoro preferibilmente in forma di colonie agricole;
- c) locali di isolamento per malati pericolosi ricoverati definitivamente e per quelli in osservazione giudiziaria;
- d) locali di isolamento per malattie infettive;
- e) provvista di acqua e fognatura rispondenti ai bisogni dell'Istituto ed alle esigenze dell'igiene;
- f) un gabinetto fornito di quanto è necessario allo studio ed alla diagnosi e cura dei malati.

I manicomi che provvedono agli alienati, la cui spesa è a carico della provincia, debbono avere reparti speciali per gli im-

putati prosciolti per infermità di mente ai sensi dell'articolo 46 del Codice penale e dei condannati che abbiano espiata la pena.

I detti manicomi possono essere dispensati da quest'obbligo quando la Provincia provveda al ricovero dei detti alienati, o in altri manicomi provvisti dei reparti speciali, o riunendosi in consorzio con altre Provincie.

I manicomi pubblici debbono avere un locale speciale per le autopsie degli alienati.

Art. 5.

Sono esenti dall'obbligo dei reparti di osservazione e di lavoro:

- a) le cliniche psichiatriche, le quali funzionino come reparti di osservazione;
- b) gli Istituti privati e i reparti per pensionanti negli Istituti pubblici, quando gli uni e gli altri abbiano dimore distinte per ciascun pensionante;
- c) le sezioni di ospedale, in cui gli alienati sono provvisoriamente ammessi o trasferiti da altre sezioni dell'ospedale stesso.

Art. 6.

Gli Istituti pubblici o privati, destinati a ricoverare soltanto alienati cronici tranquilli, ebei, cretini, idioti, ed in generale individui colpiti da infermità congenita, non pericolosi a sé od agli altri, nè suscettibili di cura, sono tenuti all'osservanza dei comini a), b), d), e), f), del precedente art. 4 e di tutte quelle norme che valgono ad assicurare il trattamento igienico e l'assistenza dei ricoverati.

Art. 7.

L'Amministrazione dei manicomi pubblici è rispettivamente affidata:

- a) al Consiglio provinciale, il quale la esercita per mezzo della Deputazione provinciale, poi manicomi mantenuti dalle Provincie;
- b) ad un Consiglio, nominato dai rispettivi Consigli provinciali, per quelli consorziali, secondo le speciali disposizioni dei relativi atti di costituzione;
- c) alla Congregazione di carità od all'Amministrazione speciale dell'Opera pia, in conformità della legge e delle tavole di fondazione, per i manicomi che hanno carattere d'istituzione pubblica di beneficenza.

Art. 8.

La deputazione provinciale ed il Consiglio consorziale possono delegare, nei limiti e colle cautele da stabilirsi nel regolamento organico di ciascun manicomio, ed in conformità al disposto del 2° comma dell'art. 32, l'esercizio delle rispettive funzioni amministrative di vigilanza e di esecuzione ad uno dei propri membri, da scegliersi preferibilmente fra quelli che dimorano nel luogo ove il manicomio ha sede.

Art. 9.

L'Amministrazione dei manicomi privati è regolata dai particolari statuti e regolamenti.

Deve però essere notificato al prefetto ed al procuratore del Re il nome dell'amministratore e di quello che sia destinato a sostituirlo in caso di assenza o d'impedimento, ed ogni cambiamento che si verificasse al riguardo.

Art. 10.

I manicomi pubblici ed i pubblici Istituti di cui all'art. 6 dovranno avere, oltre al regolamento speciale prescritto dall'art. 5 della legge, un regolamento organico, da deliberarsi dall'Amministrazione provinciale o dalla Commissione amministrativa, se trattasi di Opera pia, nel quale siano determinate, fra l'altro, le categorie e il numero del personale amministrativo e tecnico; i diritti ed i doveri dei vari impiegati; i rapporti fra i vari ordini di impiegati e le responsabilità di ciascuno, le norme per i vari servizi di fornitura e di manutenzione.

Questo regolamento organico sarà approvato nei modi stabiliti dalla legge comunale e provinciale o da quella sulle istituzioni

pubbliche di beneficenza, secondo che si tratti di stabilimenti provinciali, anche consorziali, o di Opere pie.

Art. 11.

Chiunque intenda di istituire uno stabilimento pel ricovero e la cura degli alienati deve presentarne domanda al prefetto, corredata del piano edilizio, del progetto di regolamento speciale di cui all'art. 5 della legge e di una relazione particolareggiata sull'ordinamento dell'Istituto, sulle norme igieniche, sulla ubicazione ed orientazione di esso, e sul numero di alienati che l'Istituto è destinato a ricevere. La relazione deve dimostrare anche l'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nell'art. 4, salvo il disposto dell'art. 6.

Uguale domanda deve essere presentata per qualsiasi modificazione essenziale del piano edilizio o dell'ordinamento dell'Istituto.

Art. 12.

Il prefetto, compiute con la Commissione di vigilanza le occorrenti verifiche, e sentito il parere della Commissione stessa e del Consiglio provinciale di sanità, nonchè, ove lo creda opportuno, quello di altri tecnici, se ritiene che l'autorizzazione possa essere concessa, trasmette con sua relazione gli atti al Ministero dell'interno, per l'approvazione, da parte del Consiglio superiore di sanità, prescritta dal secondo comma dell'art. 5 della legge del regolamento speciale dell'Istituto.

Soltanto dopo l'approvazione del regolamento il prefetto rilascia l'autorizzazione con suo decreto, nel quale determina anche il numero massimo degli alienati che potranno essere ricoverati nell'Istituto.

Le spese occorrenti, sia per le verifiche che il prefetto credesse compiere, sia per il parere dei medici alienisti che egli reputasse di domandare, sono a carico di chi ha presentata la domanda. Il prefetto può anche richiedere che il medesimo depositi anticipatamente per tali spese, presso la tesoreria provinciale, una somma determinata in via approssimativa, salvo l'obbligo di versare la maggiore somma che potesse in fine risultare necessaria.

Art. 13.

Non può essere autorizzata la cura in una casa privata che per uno o due alienati.

Art. 14.

Perchè possa essere autorizzata la cura in una casa privata, che non sia la casa propria dell'alienato o della sua famiglia, occorre che sia dimostrata:

a) la salubrità della casa e la sua capacità a ricevervi convenientemente l'alienato, e l'adatta disposizione degli ambienti;

b) la sua ubicazione, che dev'essere fuori dei centri abitati, ed avere possibilmente una sufficiente estensione di terreno annesso;

c) la possibilità che l'alienato sia adibito a qualche lavoro, preferibilmente agricolo;

d) la composizione della famiglia ed i lavori in cui essa è occupata, in maniera che si scorga se l'alienato possa avere la dovuta cura ed assistenza, e sia eliminata ogni probabilità di pericolo per l'alienato o per altri, e di pubblico scandalo;

e) la buona condotta e la moralità dei componenti la famiglia;

f) l'assistenza medica assicurata, con l'indicazione del sanitario che assumerebbe la cura dell'alienato.

Art. 15.

Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione per la cura di alienati estranei nella propria casa, deve farne domanda al prefetto.

Il prefetto, assunte le debite informazioni e compiute all'occorrenza le opportune verifiche, se riconosce che la domanda merita di essere accolta, la fa iscrivere in apposito elenco del quale dà partecipazione al procuratore del Re della circoscrizione in cui ha sede il manicomio ed al direttore di quest'ultimo.

Il direttore di un manicomio, che sotto la sua responsabilità autorizza la cura di un alienato in una casa privata, sceglie la casa stessa fra quelle autorizzate dal prefetto.

Art. 16.

Il direttore del manicomio può istituire speciali corsi teorico-pratici per coloro che intendono ricevere alienati in casa privata. Tali corsi non possono durare meno di sei mesi e possono essere fusi coi corsi di cui all'art. 24 del presente regolamento.

Il direttore è autorizzato a rilasciare, secondo le norme stabilite dall'art. 24, terzo comma, di questo regolamento, attestati d'idoneità a chi frequenta i corsi medesimi.

Le famiglie delle quali fa parte persona munita del detto attestato o uno degli ex-infermieri od ex-sorveglianti contemplati nel capoverso dell'art. 22, devono di regola essere preferite nell'assegnazione degli alienati alla cura in casa privata, quando non manchino gli altri requisiti di cui nel precedente art. 14.

CAPO II.

Personale dei manicomi - Nomine ed attribuzioni.

Art. 17.

Nessuno può essere nominato a qualsiasi ufficio nei manicomi pubblici e privati, se non sia cittadino italiano e maggiore di età e se non abbia serbato costantemente buona condotta morale e civile.

Gli amministratori dei manicomi privati che adibiscano impiegati in contravvenzione alle disposizioni del presente articolo sono soggetti ad una pena pecuniaria estensibile a lire trecento.

Art. 18.

Per l'approvazione delle deliberazioni di nomina degli impiegati e salariati dei manicomi pubblici, compresi i consorziali, nulla è innovato alle disposizioni delle leggi sull'amministrazione comunale e provinciale e sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. 19.

Nei manicomi pubblici la nomina del direttore e dei medici non può aver luogo che per concorso.

La nomina viene fatta rispettivamente dal Consiglio provinciale o dalla rappresentanza consorziale o dall'Amministrazione dell'istituzione pubblica di beneficenza fra i primi tre classificati dalla Commissione di cui nell'articolo seguente.

Pei manicomi privati la nomina dev'essere denunziata al prefetto, che può annullarla nel termine di 30 giorni dal ricevimento della notifica, se il nominato non ha, oltre a quelli stabiliti dall'art. 17, i necessari requisiti di moralità e competenza tecnica.

Art. 20.

I concorsi per la nomina del direttore e dei medici di un manicomio pubblico debbono essere fatti per titoli scientifici o pratici e giudicati da una Commissione composta di tre o di cinque membri, dei quali uno, nel primo caso, e due, nel secondo, debbono essere professori universitari di psichiatria ordinari o straordinari. Nel concorso per la nomina dei medici il direttore del manicomio fa parte di diritto della Commissione esaminatrice.

A parità di altri titoli costituisce titolo di preferenza il servizio prestato nello stesso manicomio.

I membri delle Commissioni esaminatrici non debbono essere parenti nè affini, entro il quarto grado civile dei concorrenti, e non debbono essere interessati in alcun modo, neanche indiretto, nella gestione del manicomio.

Art. 21.

Per essere ammessi al concorso per la nomina a direttore, occorre comprovare di possedere i requisiti previsti dall'art. 17, e di avere prestato servizio in manicomi od in cliniche psichiatriche per non meno di un quadriennio.

Per il concorso a medico basta comprovare la competenza tecnica acquistata per studi speciali compiuti o per servizi prestati in manicomi o in cliniche psichiatriche.

Art. 22.

Nei manicomi pubblici e privati il personale di vigilanza, sotto

qualsiasi denominazione eserciti le sue funzioni, cioè di sorveglianti, capi-infermieri o simili, deve essere scelto fra persone che abbiano speciali attitudini e adeguata coltura, e che abbiano riportato l'attestato di idoneità alla qualità di sorvegliante, di cui all'art. 21. La nomina sarà fatta su proposta del direttore.

Possono anche essere, sulla proposta del direttore medesimo, promossi ai gradi suddetti gli infermieri, che abbiano prestato servizio per tre anni almeno, e sieno stati sperimentati capaci alle relative funzioni.

Art. 23.

Gli infermieri, sia nei manicomi pubblici che privati, debbono essere dotati di sana costituzione fisica riconosciuta con apposita visita medica, e saper leggere e scrivere ed aver riportato l'attestato di idoneità di cui all'art. 24.

Essi non possono esser nominati se non su proposta del direttore.

Art. 24.

Il direttore del manicomio, o personalmente o per mezzo di medici del manicomio stesso da lui prescelti, deve istituire corsi speciali teorico-pratici per la istruzione degli infermieri allievi e di quelli interni e, possibilmente, anche per la formazione di un buon personale di vigilanza.

I corsi debbono aver la durata di sei mesi almeno per gli infermieri e di un anno per gli aspiranti alla qualità di sorveglianti.

Il direttore è autorizzato a rilasciare attestati d'idoneità rispettivamente agli infermieri ed agli aspiranti alla qualità di sorveglianti che, avendo frequentato il corso con assiduità, avranno superato con buon esito un esame teorico-pratico finale, che sarà dato davanti ad una Commissione composta del medico provinciale, del direttore medesimo e di un delegato dell'Amministrazione.

Gli attestati d'idoneità rilasciati in un manicomio pubblico sono validi per l'ammissione in qualunque altro.

Art. 25.

Il ministro dell'interno può, sulla proposta della Commissione provinciale di vigilanza, rilasciare attestati di benemerita ai direttori e medici di manicomi pubblici e privati, i quali si siano specialmente segnalati per attitudine e zelo nel tenere i corsi di cui nei precedenti articoli 16 e 24.

Art. 26.

La nomina dei medici, del personale di sorveglianza e degli infermieri dei manicomi pubblici diventa definitiva dopo due anni di esperimento.

Art. 27.

Il licenziamento dei medici dev'essere deliberato almeno tre mesi prima della scadenza del biennio dal Consiglio provinciale o dalla rappresentanza consorziale, o dall'amministrazione dell'istituzione pubblica di beneficenza.

Trascorso il periodo di esperimento, le Amministrazioni predette non possono licenziare il medico se non per motivi gravi che debbono essergli contestati in iscritto, con invito a presentare, pure in iscritto, nel termine di giorni 15, le sue giustificazioni.

La relativa deliberazione motivata dovrà essere presa dal Consiglio provinciale con l'intervento almeno di due terzi dei consiglieri assegnati alla Provincia, o dalla rappresentanza consorziale, o dall'Amministrazione dell'istituzione pubblica di beneficenza col voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri componenti l'Assemblea consorziale o l'Amministrazione stessa.

Art. 28.

Al direttore dei manicomi pubblici e privati, per l'esercizio della piena autorità sul servizio interno sanitario e dell'alta sorveglianza su quello economico per tutto ciò che concerne il trattamento dei malati, nonchè per l'esercizio del potere disciplinare sul personale dipendente, spetta di:

a) provvedere all'ammissione ed al licenziamento dei ma-

lati secondo le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento;

b) soprintendere alla cura fisica e morale dei ricoverati e regolarne i rapporti colle famiglie ed esterni;

c) organizzare tutti i servizi dello stabilimento, provocando all'occorrenza i provvedimenti dell'Amministrazione, in modo rispondente agli intenti di esso e sopra tutto al benessere dei ricoverati, all'igiene, alla sicurezza, al decoro dell'Istituto, in conformità dei progressi della scienza e della tecnica dei manicomi;

d) distribuire e regolare le funzioni dei medici e del personale di vigilanza e degli infermieri, in modo che ciascuno abbia la responsabilità effettiva del rispettivo ufficio;

e) vigilare a che tutto il personale dello stabilimento, in ogni ramo di servizio, adempia ai propri doveri, ed esercitare i poteri disciplinari affidatigli dai rispettivi regolamenti;

f) denunciare alle competenti autorità qualsiasi fatto accaduto o atto compiuto da persone addette allo stabilimento, che cada sotto la sanzione del codice penale o di altre leggi vigenti;

g) sorvegliare tutto ciò che concerne il servizio economico interno.

Art. 29.

Per le case di salute speciali presso gli ospedali civili, destinate abitualmente a servire di ricovero ad un numero limitato di alienati cronici e tranquilli, le funzioni di direttore possono essere esercitate, agli effetti della legge e del presente regolamento, dal direttore medico dell'ospedale al quale è annessa la casa di salute, o, in mancanza, di chi ne esercita le funzioni.

Se la casa di salute è affidata ad un medico specialista, questi deve avere i requisiti contemplati dall'art. 21 ed esercita le funzioni di cui nell'art. 28, meno quelle indicate nella lettera g).

Art. 30.

Nelle sezioni di ospedali, che sono comparti di osservazione per alienati, la nomina dello specialista deve essere fatta per concorso, con le norme degli articoli 19, 20 e 21. Ad esso spettano le funzioni di cui nell'art. 28, meno quelle indicate nella lettera g).

Nelle cliniche psichiatriche che funzionano da comparti di osservazione tutte le funzioni di cui nell'art. 28 spettano al direttore della clinica.

Art. 31.

Nei manicomi pubblici il servizio economico interno è affidato ad un economo, a cui spetta la diretta responsabilità dell'esecuzione dei provvedimenti relativi, e presta la prescritta cauzione, nei modi e nella misura che verrà stabilita col regolamento di cui al precedente art. 10.

Il delegato nominato dall'Amministrazione nel caso di cui all'art. 8 del regolamento invigila su tutta l'andamento amministrativo ed economico del manicomio e sull'esercizio delle funzioni dell'economista.

Quando il servizio economico sia molto importante e complesso, specialmente a causa della gestione di opifici interni o di apposite aziende, è data facoltà alle Amministrazioni dei manicomi di nominare, oltre l'economista, un capotecnico, e ciò senza pregiudizio dell'alta sorveglianza spettante al direttore sul servizio stesso per tutto ciò che concerne il trattamento dei malati, e ferma restando all'economista la funzione esecutiva e contabile di cui al primo comma.

Il regolamento organico determinerà le funzioni del capotecnico.

Art. 32.

Spetta ai medici di sezione, od a coloro che ne hanno le funzioni, sotto la sorveglianza del direttore, la cura dei malati e la vigilanza e responsabilità del servizio tecnico e disciplinare nei riparti rispettivi.

Art. 33.

Spetta al personale di vigilanza, sotto gli ordini del direttore e dei medici di curare che dagli infermieri e dal personale di ser-

vizio siano rigorosamente osservate le prescrizioni e gli orari, e sia mantenuta desta l'attività e lo zelo di essi, riferendo ai superiori intorno alle eventuali mancanze del personale ed a tutto ciò che riguarda i malati ed il servizio.

Art. 34.

Spetta agli infermieri, sotto la dipendenza del direttore, dei medici e dei capi-infermieri, di sorvegliare ed assistere i malati affidati a ciascuno di essi; vigilare attentamente affinché questi non nuocciano a sé e agli altri, e sia provveduto ad ogni loro bisogno; curare, per quanto è possibile, di adibirli a quelle occupazioni che dai medici fossero indicate come adatte all'indole e alle attitudini di ciascuno; eseguire tutte le prescrizioni impartite dai superiori per la buona manutenzione dei locali, degli arredi, ecc., e riferire immediatamente ai superiori stessi tutto quanto concerne i malati ed il servizio.

Rispondono dei malati loro affidati e della custodia degli strumenti impiegati pel lavoro.

Non possono ricorrere a mezzi coercitivi se non in casi eccezionali col permesso scritto del medico. Nel caso di contravvenzione a questo divieto sono soggetti ad una pena pecuniaria estensibile a L. 100, senza pregiudizio delle maggiori responsabilità in cui potessero incorrere a' termini di legge.

Nell'adempimento dei loro doveri debbono aver sempre presenti le disposizioni contenute negli articoli 371, 375, 386, 390, 391 e 477 del codice penale.

Copia a stampa di questi deve essere costantemente tenuta affissa in ciascuno dei reparti del manicomio.

Art. 35.

La proporzione tra il numero dei medici, degli infermieri e del personale di assistenza e quello degli alienati di ogni manicomio pubblico o privato deve essere determinata nel regolamento speciale di cui all'art. 5 della legge.

Il servizio medico, di infermieri e di vigilanza non deve mancare nè di giorno nè di notte, e deve essere assicurato nei modi e coi turni da stabilirsi coi regolamenti speciali, provvedendo a che tutto il personale di assistenza abbia il necessario riposo.

CAPO III.

Ammissione degli alienati nei luoghi di cura e di ricovero.

Art. 36.

L'ammissione degli alienati in un manicomio o la cura in una casa privata, che non sia quella dell'alienato o della sua famiglia, dev'essere chiesta dai parenti nell'ordine in cui sono tenuti agli alimenti, ai termini dell'art. 142 del codice civile, ovvero dai tutori, protutori o curatori.

Art. 37.

La domanda pel ricovero in un manicomio, o per l'autorizzazione della cura in casa privata d'un alienato, deve essere presentata al pretore o all'autorità locale di pubblica sicurezza e firmata da chi la produce e portare l'indicazione del domicilio, della condizione del richiedente e dei suoi rapporti con l'alienato, e il visto del sindaco del Comune dove questi dimora.

Insieme con la domanda, le persone indicate nell'art. 37 debbono presentare il certificato medico e, se non trattasi di caso d'urgenza, l'atto di notorietà di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge.

Art. 38.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico esercente non vincolato da legami di parentela, entro il quarto grado civile, col malato, o col direttore o proprietario del manicomio, nè appartenente al manicomio stesso, o alla casa di salute avente reparti anche per alienati.

Art. 39.

Il certificato medico deve accertare:

a) l'indole della infermità mentale, indicando i sintomi, l'origine, il decorso di essa, e via dicendo;

b) la necessità di ricoverare il malato nel manicomio, atte-

stando, ove occorra, la necessità dell'immediato ricovero di urgenza;

c) la possibilità di trasportare l'alienato al manicomio, per le condizioni fisiche in cui si trova senza grave nocumento della sua salute.

Il certificato dev'essere rilasciato in duplice copia, una per uso dell'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, e l'altra per uso del direttore del manicomio, a norma degli articoli seguenti.

Art. 40.

L'atto di notorietà deve essere compilato dal pretore o, nei Comuni che non sono sede di pretura, dal sindaco, e deve risultare dalle deposizioni giurate di quattro testimoni che abbiano i requisiti di legge, siano conosciuti come persone probe e degne di fede, e siano estranei alla famiglia dell'alienato, ma possibilmente dimoranti in prossimità della casa di quest'ultimo.

L'atto di notorietà deve essenzialmente riguardare i fatti e le circostanze che fanno ritenere lo stato di alienazione mentale dell'individuo.

Art. 41.

Il certificato medico e l'atto di notorietà non sono più validi se presentati dopo quindici giorni dalla loro data.

Art. 42.

L'autorità locale di pubblica sicurezza, appena viene a conoscenza, in seguito a denuncia od altrimenti, di un caso di alienazione mentale, se scorge in esso l'assoluta urgenza di provvedere immediatamente, senza attendere l'autorizzazione del ricovero provvisorio dal pretore, dispone, con ordinanza motivata, il ricovero provvisorio stesso in base al certificato medico ed in conformità del 3° comma dell'art. 2 della legge.

Art. 43.

Il pretore del mandamento dove trovasi l'alienato emette l'ordinanza di autorizzazione del ricovero di esso in via provvisoria nel manicomio, qualora dal certificato medico risulti che possa essere trasportato.

Quando dal certificato medico risulta che l'alienato non può essere trasportato per le condizioni fisiche in cui si trova, il pretore sospende l'emissione dell'ordinanza di ricovero provvisorio, mandando al sindaco del luogo ove risiede l'alienato di dare le disposizioni opportune perchè siano evitati eventuali pericoli all'alienato ed agli altri, fino a che sia accertato, con altro certificato medico, che possa essere trasportato; in seguito a che il pretore emette l'ordinanza di autorizzazione del ricovero provvisorio.

Il sindaco che non ottemperi alla disposizione del precedente capoverso è soggetto ad una pena pecuniaria estensibile a lire trecento.

Art. 44.

Sulle domande di autorizzazione alla cura in case private, le quali risultino conformi alle disposizioni degli articoli 13 a 16 del presente regolamento, il procuratore del Re provvede in via provvisoria.

Il tribunale, prima di emettere l'ordinanza di autorizzazione, deve accertare, coi mezzi che ritiene opportuni, lo stato di alienazione mentale.

Art. 45.

Contemporaneamente alla autorizzazione del ricovero in via provvisoria il pretore, e rispettivamente il procuratore del Re assunte sommarie informazioni sulla condizione economica dell'alienato e sui suoi rapporti di famiglia, provvede, ove ne sia il caso, alla custodia provvisoria dei beni di lui mediante l'apposizione d'ufficio dei sigilli nelle forme prescritte dal codice di procedura civile o con la nomina di un semplice custode o in quell'altro modo che ritenga più conveniente. Se l'alienato non è del mandamento, o ha aziende e beni fuori del mandamento, provoca subito analoghi provvedimenti dal pretore o dai pretori locali.

Quando l'autorità di pubblica sicurezza ordina il ricovero d'urgenza a' termini dell'art. 2, comma 3°, della legge, provvede alla

custodia momentanea dei beni dell'alienato nei modi che stima più convenienti, provocando al più presto i provvedimenti del pretore.

Il direttore del manicomio è obbligato a denunziare all'autorità che ha emesso l'ordinanza di autorizzazione provvisoria tutti i valori che avesse seco l'alienato al momento del suo ingresso nel manicomio.

Art. 46.

L'ordinanza di autorizzazione del ricovero provvisorio in un manicomio, se emessa dal pretore, è comunicata coi relativi documenti all'autorità locale di pubblica sicurezza, la quale in ogni caso provvede all'invio ed all'accompagnamento dell'alienato al manicomio destinato ad accogliere gli alienati poveri della Provincia.

Quando non si tratti di famiglia povera, il trasporto ha luogo a spese della famiglia, e rispettivamente delle persone tenute a prestare all'alienato gli alimenti, ai termini dell'art. 142 del Codice civile, all'Istituto prescelto dalla famiglia. Quando questa lo domandi, o sia richiesto da ragioni d'urgenza, provvede al trasporto l'autorità di pubblica sicurezza.

Le spese del trasporto sono anticipate, ove occorra, dal Comune.

L'autorità di pubblica sicurezza invia al direttore del manicomio, l'ordinanza di ricovero provvisorio coi relativi documenti. Il direttore del manicomio dà avviso del disposto ricovero provvisorio al presidente della Deputazione provinciale, se si tratta di alienato povero.

Art. 47.

A richiesta dell'amministrazione dei manicomi pubblici il sindaco deve trasmettere ad essa i seguenti documenti in carta libera per uso interno d'ufficio, per ciascun alienato:

a) situazione di famiglia, in cui debbono essere compresi anche i parenti indicati dall'art. 142 del Codice civile;

b) certificato relativo alle condizioni economiche dell'alienato e di ciascuno dei parenti di lui, contemplati dal citato art. 142. A tale certificato debbono essere uniti quelli dell'agente delle imposte dirette e dell'esattore, relativi a tutte le menzionate persone, da rilasciarsi su richiesta del sindaco stesso.

In caso di omissione o d'ingiustificato ritardo oltre i trenta giorni, ovvero di attestazioni incomplete od inesatte, i sindaci, gli agenti delle imposte e gli esattori sono soggetti all'amenda da lire dieci a lire cinquanta, salvo la facoltà dell'amministrazione di ricorrere al prefetto perchè provveda di ufficio a carico di chi di ragione ai termini della legge comunale.

Art. 48.

Per gli alienati esteri tiene luogo dei documenti prescritti dall'articolo precedente un attestato del console dello Stato cui l'alienato appartiene, nel quale siano indicati, con la maggiore precisione che sarà possibile, nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita e di domicilio, professione, condizioni economiche e di famiglia dell'alienato.

Art. 49.

Dopo un periodo di osservazione, non maggiore di quindici giorni, il direttore del manicomio trasmette al procuratore del Re presso il tribunale del luogo ove ha sede il manicomio, una relazione circa la natura ed il grado della malattia, esprimendo il proprio giudizio se l'ammalato trovisi o no nelle condizioni previste dal primo comma dall'art. 1° della legge, e conseguentemente sulla necessità di trattenerlo, o no, in cura nel manicomio come anche fa le sue proposte sull'opportunità di autorizzarne la cura in una casa privata, o di concederne l'uscita in esperimento alla famiglia dell'alienato, se questa ne abbia fatto domanda.

Nei casi in cui il direttore non creda di poter emettere il giudizio entro il termine suddetto, ne comunica le ragioni al procuratore del Re, chiedendo una proroga, che non potrà eccedere altri quindici giorni.

Art. 50.

Il tribunale del luogo ove ha sede il manicomio, sopra istanza del procuratore del Re, provvedendo in Camera di consiglio, sentito, ove occorra, un perito alienista che non appartenga al personale del manicomio e fatte le altre indagini che credesse necessarie, emette il decreto che autorizza il definitivo ricovero nel manicomio, ovvero la cura in casa privata, degli alienati per i quali è risultato che si trovano nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 1 della legge. Con lo stesso decreto il tribunale nomina, ove occorra, preferibilmente fra le persone e secondo l'ordine stabilito dall'art. 330 del Codice civile, un amministratore provvisorio per l'alienato. Ordina invece l'immediato licenziamento dal manicomio di quelli che sono risultati non affetti da alienazione mentale.

Per coloro che, durante il periodo di osservazione e in base agli altri accertamenti ordinati dal tribunale, sono risultati bensì affetti da alienazione mentale, ma non pericolosi nè a sé nè agli altri, nè di pubblico scandalo, come alienati cronici tranquilli, ebei, cretini, idioti, ecc., il tribunale emette ugualmente l'ordinanza di ricovero definitivo nel manicomio e dispone nel tempo stesso che vengano segnalati al prefetto della Provincia, perchè si possa provvedere altrimenti alla loro assistenza in uno degli Istituti di cui nell'art. 6 o in case private.

Il procuratore del Re comunica l'ordinanza del ricovero definitivo coi relativi documenti al procuratore del Re nella cui giurisdizione ha domicilio l'alienato.

Art. 51.

Quando non vi sia domanda dei parenti, il procuratore del Re, presso il tribunale nella cui giurisdizione ha domicilio l'alienato, in base agli articoli 326 e 339 del Codice civile, ed entro il termine che reputa opportuno, tenuto conto delle particolari condizioni di famiglia ed economiche dell'individuo, provoca i provvedimenti del tribunale circa la tutela e la cura della persona e dei beni di chi sia dichiarato colpito da alienazione mentale.

Art. 52.

Dei decreti del tribunale è data, a cura del procuratore del Re, immediata partecipazione al direttore del manicomio ed al prefetto della Provincia ove il manicomio ha sede.

Art. 53.

Quando individui maggiorenni, avendo coscienza del proprio stato di alienazione parziale di mente, chieggano di essere ricoverati in un manicomio, il direttore, in caso di assoluta urgenza e sotto la propria responsabilità, può riceverli provvisoriamente in osservazione, dandone avviso entro ventiquattro ore al procuratore del Re, salvo a riferirgli, ai termini del precedente art. 50, dei provvedimenti del tribunale, come nei casi ordinari, ed all'autorità di pubblica sicurezza.

Il direttore, che ometta o ritardi di dare l'avviso al procuratore del Re, è soggetto ad una pena pecuniaria estensibile a L. 300.

Art. 54.

Il direttore del manicomio deve sempre avvisare immediatamente il procuratore del Re dell'avvenuta ammissione provvisoria, nonchè del trasferimento di un alienato da un manicomio all'altro.

Art. 55.

Per gli alienati rimpatriati dall'estero, il ricovero provvisorio ha luogo per ordine e a cura dell'autorità di pubblica sicurezza in base al certificato medico.

Art. 56.

Per gli alienati non regnicoli, il procuratore del Re, l'autorità di pubblica sicurezza e il direttore del manicomio debbono a seconda dei casi e della rispettiva competenza, fare le occorrenti partecipazioni al console dello Stato, cui ciascuno di quelli appartiene.

Art. 57.

Il direttore e i medici di una casa di salute per malattie ner-

vose, nella quale esistano anche reparti per alienati, non possono trasferire un malato nei reparti degli alienati se non coll'osservanza delle disposizioni dell'art. 2 della legge o di quelle del presente regolamento.

Chiunque contravvenga a tale divieto è soggetto ad una pena pecuniaria da L. 300 a L. 1000, senza pregiudizio delle pene maggiori sancite dal Codice penale, o salvi i provvedimenti del prefetto ai termini della legge comunale e di quella sulla sanità pubblica.

CAPO IV.

Assistenza, cura e trasferimento degli alienati.

Art. 58.

Durante il periodo di osservazione i ricoverati nei manicomi debbono essere tenuti costantemente nell'apposito locale, prescritto dal secondo comma dell'art. 2 della legge.

Per l'infrazione di tale disposizione, non giustificata da assoluta necessità, il direttore è sottoposto ad una pena pecuniaria da L. 20 a 100.

Art. 59.

Nei manicomi debbono essere aboliti o ridotti ai casi assolutamente eccezionali i mezzi di coercizione degli infermi e non possono essere usati se non con l'autorizzazione scritta del direttore o di un medico dell'Istituto.

Tale autorizzazione deve indicare la natura e la durata del mezzo di coercizione.

L'autorizzazione indebita dell'uso di detti mezzi rende passibili coloro che ne sono responsabili di una pena pecuniaria da L. 300 a L. 1000, senza pregiudizio delle maggiori pene comminate dal Codice penale.

L'uso dei mezzi di coercizione è vietato nella cura in case private. Chi contravviene a tale disposizione è soggetto alla stessa pena stabilita nel comma precedente.

Art. 60.

Con deliberazione della deputazione provinciale, per gli alienati a carico della Provincia, o per gli altri sopra domanda dell'esecente la patria potestà, del tutore o del curatore o del procuratore del Re, il quale anche negli altri casi deve dare il suo consenso, o, in caso di contestazione, per decreto del tribunale, l'alienato può essere trasferito da un manicomio all'altro.

In tal caso il direttore del manicomio, da cui proviene l'alienato, deve trasmettere a quello del manicomio in cui è trasferito, una speciale relazione medica, da lui firmata, e copia conforme, autenticata sotto la sua responsabilità dal direttore stesso, dei documenti, in base ai quali fu autorizzato il ricovero definitivo.

Art. 61.

Quando il numero dei malati ricoverati superi la capacità del manicomio, il prefetto, sentite la Commissione di vigilanza e la Deputazione provinciale, dovrà provvedere al collocamento del numero esuberante di cronici tranquilli sia in case private, sia negli Istituti di cui all'art. 6, osservate, quanto a questi ultimi, le disposizioni del 2° comma dell'art. 60.

Art. 62.

In ogni manicomio deve essere tenuto:

a) un registro nominativo, a forma di rubrica alfabetica, di tutti i ricoverati;

b) un fascicolo personale per ciascun ricoverato, nel quale debbono essere conservati i documenti relativi all'ammissione, i provvedimenti, le comunicazioni e la corrispondenza dell'autorità giudiziaria, di quella amministrativa e della famiglia, la diagnosi ed il riassunto mensile delle condizioni dell'alienato, e gli atti relativi al licenziamento di esso per guarigione od in esperimento o per altra causa;

c) un registro in cui siano indicati, giorno per giorno, i malati a cui sono stati applicati i mezzi di coercizione;

d) un elenco dei malati dimessi in via di esperimento, pei quali non sia stato emesso il decreto di licenziamento definitivo;

e) un elenco dei malati affidati a case private.

Art. 63.

Con speciali istruzioni il Ministero dell'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità, darà le norme per i trasporti degli alienati o prescriverà i modelli per i certificati medici, di cui all'art. 37, e per i registri prescritti dall'articolo precedente.

CAPO V.

Licenziamento degli alienati.

Art. 64.

Quando un alienato sia guarito, il direttore trasmette apposita relazione al procuratore del Re presso il tribunale della circoscrizione in cui ha sede il manicomio, richiedendo l'autorizzazione del presidente del tribunale pel licenziamento dell'alienato guarito.

Del decreto del presidente del tribunale è data, a cura del procuratore del Re, immediata partecipazione al direttore del manicomio, il quale provvede perchè senza ritardo il licenziamento abbia luogo. A tale uopo egli potrà, secondo i casi, o invitare la famiglia del guarito, direttamente o per mezzo del sindaco del Comune cui appartiene, a ritirare il ricoverato entro un termine congruo, proporzionato alla distanza del Comune stesso dal manicomio, ovvero fare accompagnare il ricoverato al proprio domicilio, o anche rilasciarlo senz'altro quando giudichi, sotto la propria responsabilità, non necessario l'accompagnamento, ovvero, quando non esista più la famiglia, potrà affidarlo all'autorità di pubblica sicurezza perchè provveda al rimpatrio e al collocamento di esso.

Art. 65.

Il direttore può, in via di esperimento, consegnare alla famiglia, se questa lo richieda o vi consenta, l'alienato che abbia raggiunto tal grado di miglioramento da potere essere curato a domicilio, avvisandone contemporaneamente il procuratore del Re presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il manicomio, l'autorità di pubblica sicurezza ed il sindaco del Comune a cui appartiene.

Durante l'esperimento la famiglia deve inviare ogni quattro mesi, per mezzo del sindaco, al direttore, un certificato medico sullo stato del malato.

Quando il direttore dichiara che l'alienato in esperimento è guarito, ne dà avviso al procuratore del Re perchè provochi il decreto di licenziamento definitivo.

Verificandosi, durante l'esperimento, la necessità del ritorno del malato al manicomio, questi vi è riammesso in base a semplice certificato medico. Il direttore deve subito informarne il procuratore del Re, inviandogli copia autentica del detto certificato.

Il direttore che omette o ritarda di dare al procuratore del Re l'avviso di cui nel capoverso precedente, incorre in una pena pecuniaria da L. 50 a L. 300.

Art. 66.

Verificandosi, negli alienati affidati alla cura in case private, la necessità del ritorno del malato nel manicomio, il direttore potrà riammetterlo, salvo a darne subito avviso al procuratore del Re ed all'autorità di pubblica sicurezza.

Per gli alienati affidati a case private, che siano guariti, o in condizione di essere consegnati alle famiglie in via di esperimento, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 67.

La consegna dell'alienato guarito, nel caso in cui il direttore non creda di rilasciarlo sotto la propria responsabilità, o di quello licenziato in via di esperimento, deve essere fatta a chi esercita la patria potestà su di esso, o al tutore, o al curatore.

In caso che le dette persone rifiutino di ricevere l'alienato guarito, il direttore ne informa il procuratore del Re, il quale provvede immediatamente alla nomina di una persona incaricata di prender cura dell'alienato guarito, fino alla revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione, ovvero lo consegna all'autorità di pubblica sicurezza.

Chiunque, essendovi obbligato, si rifiuta a ricevere un alienato guarito, è soggetto ad una pena pecuniaria da L. 100 a L. 500.

Art. 68.

Quando la famiglia voglia ritirare un alienato non guarito, che ha ancora bisogno di cura e custodia, il direttore, che non creda di rilasciarlo in esperimento sotto la sua responsabilità, non può farne la consegna se non in seguito all'autorizzazione, che il tribunale concede in Camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo di aver accertato che concorrono le condizioni necessarie per la cura e custodia dell'alienato.

Dell'eseguita consegna il direttore dà immediato avviso al procuratore del Re ed all'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 69.

Qualunque cittadino può reclamare contro un ricovero ritenuto indebito e chiedere che cessi.

L'istanza può essere presentata tanto al direttore del manicomio quanto ad altra autorità pubblica, e chi la riceve è in obbligo di rimetterla senza ritardo al procuratore del Re.

Il tribunale, sentito il Pubblico Ministero, decide in Camera di consiglio, in base alle informazioni ed alle perizie che avrà reputate necessarie all'uso.

Il direttore del manicomio e qualunque altra persona rivestita di autorità, che ometta di inviare al procuratore del Re l'istanza ricevuta, incorre nella pena pecuniaria da 100 a 500 lire, senza pregiudizio delle maggiori pene comminate dal Codice penale.

Art. 70.

Emosso dal presidente del tribunale il decreto di definitivo licenziamento, il procuratore del Re provocherà il giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

CAPO VI.

Competenza delle spese.

Art. 71.

Ciascuna provincia del Regno adempie all'obbligo del mantenimento degli alienati poveri, provvedendo al ricovero di essi, sia in manicomi propri, sia, in seguito a speciali Convenzioni, in manicomi pubblici o privati, salvo l'eventuale rimborso delle spese relative secondo le norme contenute nel capo VII della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Quando si provveda a tale obbligo avvalendosi di un manicomio esistente fuori del territorio della provincia, sulla relativa Convenzione dev'essere previamente sentito il Consiglio provinciale di sanità, il quale deve motivare il suo parere, tenendo conto della distanza, delle condizioni di viabilità e del numero degli alienati in relazione alla capacità del manicomio prescelto.

La provincia, che non ha manicomio proprio, deve notificare a tutti i sindaci della provincia stessa quale manicomio è destinato ad accogliere gli alienati poveri.

Art. 72.

Ciascuna provincia è obbligata a provvedere al ricovero di tutti gli alienati che si trovino nel territorio rispettivo, benchè appartenenti ad altre provincie.

In tali casi e sempre che un alienato, per ragioni urgenti di ordine o di moralità pubblica, venga ricoverato in un manicomio diverso da quello di cui si avvale la provincia alla quale incombe la spesa pel mantenimento di esso, la provincia medesima è tenuta a rimborsare, a quella che le ha anticipato, le spese relative, ma può far trasferire, a sue spese, nel proprio manicomio, l'alienato, purchè questi sia in condizioni di salute tali da poter sopportare il viaggio.

È sempre fatto salvo alla provincia, che sopporta la spesa di mantenimento di un alienato, il diritto di farsene rimborsare dal medesimo o dai parenti di esso che fossero in grado di farlo, osservando l'ordine stabilito dall'art. 142 del Codice civile.

Art. 73.

Le spese, a carico della provincia, per ricondurre in famiglia l'alienato guarito, comprendono anche quelle per il viaggio della persona incaricata dal direttore dell'accompagnamento o della persona di famiglia che fosse invitata a ritirare il ricoverato.

Art. 74.

Le spese pel trasporto degli alienati esteri al manicomio, quando non vi si provveda direttamente dagli interessati, sono anticipate dal Comune, in cui l'alienato si trova, il quale rimette al prefetto la relativa contabilità pel rimborso a carico dello Stato.

Art. 75.

La domanda di rimborso a carico dello Stato pel mantenimento di alienati esteri ricoverati nei manicomi, deve essere rivolta al prefetto della provincia in cui il manicomio ha sede, e deve essere corredata:

a) della contabilità della spesa in doppio esemplare;

b) della tabella nosologica comprovante l'indole della malattia che ha reso necessario il ricovero, vidimata dal direttore del manicomio;

c) di una copia dell'ordinanza di ricovero provvisorio o definitivo.

La forma delle contabilità e delle domande di rimborso è quella in vigore per la cura di stranieri negli ospedali del Regno.

Le contabilità debbono essere trimestrali.

Art. 76.

Qualora il direttore del manicomio riconosca che l'alienato estero è in grado di poter sostenere il viaggio per essere rimpatriato, deve darne avviso al prefetto.

Art. 77.

Tutti gli atti amministrativi e giudiziari relativi all'ammissione ed al licenziamento degli alienati poveri sono relati in carta libera e senza spesa di sorta.

CAPO VII.

Vigilanza sui manicomi e sugli alienati.

Art. 78.

La Commissione di vigilanza si riunisce in sessione ordinaria nel mese di gennaio di ciascun anno ed in sessione straordinaria tutte le volte che il prefetto crede di convocarla.

Tiene le sue sedute nel locale della prefettura, ed è assistita da un impiegato della prefettura medesima con le funzioni di segretario, senza voto.

Art. 79.

Il prefetto deve sentire il parere della Commissione di vigilanza sugli affari, poi quali questo sia richiesto dal presente regolamento, e può domandarlo su tutti gli altri oggetti che si riferiscono al funzionamento dei manicomi ed alla cura degli alienati.

Art. 80.

L'ufficio di segreteria della Commissione di vigilanza, annesso a quello del medico provinciale, deve tenere in corrente:

a) un elenco dei manicomi pubblici e privati esistenti nella provincia, con l'indicazione del proprietario, degli amministratori, del direttore, del numero dei medici, dei sorveglianti e degli infermieri, del numero degli alienati che può contenere;

b) un elenco degli istituti, di cui all'art. 6 del presente regolamento, con le stesse indicazioni sopra cennate;

c) un elenco delle case di salute annesse ad ospedali, di cui all'art. 30 del presente regolamento, con le stesse indicazioni;

d) un elenco delle case private, ammesse a ricovero in cura alienati, in conformità dell'art. 15;

e) un elenco delle case private, presso le quali già siano ricoverati alienati, per autorizzazione, sia del tribunale, sia del direttore del manicomio;

f) un registro delle deliberazioni della Commissione;

g) un registro delle visite eseguite.

Art. 81.

I direttori dei manicomi pubblici e privati debbono mensilmente inviare al prefetto, per uso della Commissione di vigilanza, un elenco in cui sia indicato il numero degli alienati ricoverati o la loro distribuzione nei singoli riparti.

Art. 82.

Il medico alienista che deve far parte della Commissione di vigilanza di cui al primo capoverso dell'art. 8 della legge, non può

essero nè il proprietario, nè il direttore, nè alcuno dei medici adibiti al servizio di manicomi, case di salute o sezioni di ospedali per alienati, esistenti nella provincia.

In quelle provincie nelle quali non vi siano medici alienisti, o quelli che vi sono si trovino nelle condizioni prevedute dal precedente comma, il ministro dell'interno può incaricare di far parte della Commissione un medico alienista residente in altra provincia.

La nomina del medico alienista è fatta dal ministro dell'interno per un biennio ed è sempre rinnovabile.

Art. 83.

Al medico alienista che risiede nel capoluogo della provincia, non spetta indennità o compenso, nè per l'assistenza alle sedute della Commissione, nè per visite nel capoluogo stesso.

Se non risiede nel capoluogo, gli spetta l'indennità di lire quindici al giorno, oltre il rimborso delle spese di viaggio, da liquidarsi ai termini del R. decreto 25 agosto 1863, n. 1446, esclusa ogni altra indennità.

Il trattamento medesimo gli è dovuto per le ispezioni che esegue, sia da solo, sia collegialmente, fuori il luogo di propria residenza.

Art. 84.

Tutti i manicomi debbono essere ispezionati almeno una volta l'anno dalla Commissione di vigilanza ed almeno una volta ogni due anni da ispettori generali del Ministero dell'interno.

Lo caso privato debbono essere ispezionate una volta l'anno da un membro delegato dalla Commissione di vigilanza.

Il ministro dell'interno ha facoltà di disporre in qualunque tempo ispezioni straordinario di ciascuno dei manicomi contemplati dagli articoli 1 e 6 del presente regolamento, nonchè delle case private di cui all'art. 2, affidandole, a seconda delle circostanze, o agli ispettori generali che da esso dipendono, o alla Commissione di vigilanza istituita dall'art. 8 della legge, o ad uno dei membri di essa.

Art. 85.

Quando si verificano circostanze che rendano opportuna o necessaria l'ispezione d'un manicomio, il prefetto, sentita, ove occorra, la Commissione di vigilanza, ne riferisce al Ministero per la necessaria autorizzazione, formulando le proposte che occorressero in ordine all'oggetto speciale dell'ispezione ed alla persona o alle persone che debbono eseguirla.

Nei casi di assoluta urgenza, nei quali non sia possibile attendere l'autorizzazione ministeriale, il prefetto provvede informandone contemporaneamente il Ministero.

Art. 86.

Quando dalle ispezioni ordinarie e straordinarie agli istituti contemplati nel presente regolamento, da chiunque vengano disposte ed eseguite, risultano trasgressioni delle disposizioni contenute nella legge e nel regolamento, il prefetto, accertata la spesa occorsa per la ispezione, emette mandato di ufficio sopra qualsiasi fondo disponibile a carico dell'Amministrazione dell'Istituto, se trattasi di stabilimento pubblico, o dispone con decreto il pagamento, se trattasi di stabilimento privato. In entrambi i casi ordina di versare la somma alla tesoreria provinciale in conto delle entrate eventuali del tesoro.

Ove, nel termine di dieci giorni dall'invio del mandato di ufficio o dell'ordine di pagamento, l'Amministrazione dell'Istituto non vi adempia, il prefetto provvede mediante apposito commissario, se trattasi di pubblico Istituto, o con l'applicazione della sospensione dell'esercizio, se trattasi di istituto privato.

Il prefetto ha obbligo di assicurarsi che le amministrazioni degli istituti pubblici esercitino la facoltà di regresso verso gli amministratori e gli impiegati responsabili delle trasgressioni, promuovendo anche, quando ne sia il caso, i provvedimenti di cui agli articoli 29 e 30 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, per gli amministratori di istituti che siano istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. 87.

Nel caso previsto dall'art. 9 della legge, il prefetto, prima di sospendere o revocare l'autorizzazione di apertura o di esercizio dei manicomi privati o di fare adottare i provvedimenti di ufficio consentiti dalle leggi pei manicomi pubblici, deve prescrivere alle amministrazioni dei detti stabilimenti un congruo termine per l'esecuzione dei lavori o l'acquisto degli arredi, o per quegli altri provvedimenti che fossero strettamente necessari al regolare andamento del servizio o per l'igiene dei ricoverati.

Tale procedura può essere omessa soltanto in quei casi straordinari, nei quali un sollecito provvedimento sia imposto da evidente ed assoluta urgenza nell'interesse della morale o dell'igiene. I motivi dell'urgenza debbono essere esposti nel decreto.

In caso di chiusura di un manicomio il prefetto vigila pel conveniente collocamento degli alienati.

Art. 88.

I prefetti, sentita la Commissione di vigilanza di cui all'art. 8 della legge, debbono inviare ogni anno al Ministero dell'interno, non più tardi del mese di febbraio, una relazione generale sul servizio dei manicomi e degli istituti di cui all'art. 6 del presente regolamento, nonchè sul servizio di cura degli alienati in casa privata.

Art. 89.

Nulla è innovato alle disposizioni degli articoli 469 a 480 del regolamento generale per gli stabilimenti carcerari o pei riformatori governativi del Regno, approvato con R. decreto 1° febbraio 1891, n. 260.

I regolamenti interni, dei quali è parola nell'art. 479 succitato, debbono essere coordinati, per quanto è possibile, alle norme contenute nel presente regolamento, ed approvati dal Consiglio superiore di sanità.

La relazione annuale, prescritta dall'art. 480 del regolamento generale succitato, dev'essere trasmessa al Ministero per mezzo del prefetto, che la sottopone prima alla Commissione di vigilanza insieme con la relazione di cui all'art. 88 del presente regolamento.

Sono estese ai manicomi giudiziari le facoltà di vigilanza, da parte della Commissione e degli ispettori, di cui all'art. 8 della legge e 84 e 85 di questo regolamento.

CAPO VIII.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 90.

Sono considerati come manicomi, agli effetti della legge 14 febbraio 1904, n. 36, e del presente regolamento, le cliniche psichiatriche quando funzionino come compartimenti di osservazione per alienati.

La vigilanza sulle cliniche psichiatriche sarà esercitata a norma degli articoli 8 e 11 della legge.

Però, ogni volta che le dette cliniche debbano essere ispezionate o dalla Commissione di vigilanza o dagli ispettori generali del Ministero dell'interno, ne dovrà esser dato avviso al Ministero della pubblica istruzione perchè possa, ove lo creda, farsi rappresentare nell'ispezione da un proprio delegato.

Art. 91.

Entro tre mesi dal giorno in cui andrà in vigore il presente regolamento, tutti i direttori di manicomi pubblici e privati debbono trasmettere al procuratore del Re l'elenco degli alienati, indicando per ciascuno il nome, il cognome, la paternità, il luogo e la data di nascita, il luogo di provenienza, il genere ed il grado della malattia, la data di ammissione e se sia mantenuto in tutto o in parte a spese della famiglia.

I direttori che omettono o ritardano l'invio del detto elenco incorrono in una pena pecuniaria di L. 300.

Il procuratore del Re, presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il manicomio, esaminati gli atti, assunte le opportune informazioni e fatte eseguire le verifiche che reputasse ne-

cessario, promuove dal tribunale il decreto che convalidi l'ammissione o ordini il licenziamento degli alienati.

Art. 92.

Entro un anno dalla pubblicazione del presente regolamento tutti i manicomi, così pubblici come privati, debbono presentare al prefetto:

a) una relazione da cui risulti che essi si sono conformati alle disposizioni della legge e del regolamento stesso per quanto si riferisce alla direzione, al personale ed ai locali;

b) il regolamento speciale compilato in conformità delle disposizioni della legge e del presente regolamento, perchè sia sottoposto all'approvazione del Consiglio superiore di sanità.

Art. 93.

Per la prima applicazione della legge e del presente regolamento le nomine dei medici alienisti, di cui nel precedente articolo 82, avranno effetto fino al 31 dicembre 1905.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro dell'interno

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a S. M. il Re, in udienza del 30 aprile 1905, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 10,000 dal fondo di riserva per le « spese impreviste », occorrenti per compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'Ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri.

SIRE!

Le assegnazioni dei capitoli 53 e 55 del bilancio del Ministero del tesoro riguardanti il primo i compensi, le retribuzioni e le indennità al personale dell'Ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri, e il secondo le spese varie di stampati, cancelleria, vetture, ecc., per l'ufficio medesimo, in conseguenza di sopravvenute eccezionali emergenze, sono risultate insufficienti ai relativi bisogni del corrente esercizio.

Pertanto il Consiglio dei ministri, valendosi della facoltà concessagli dall'art. 38 della legge sulla contabilità generale dello Stato, ha deliberato di provvedere, mediante un prelevamento di L. 10,000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, alle deficienze riscontrate ai suaccennati capitoli.

Ed il referente onorasi di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra il decreto Reale che autorizza il prelevamento medesimo.

Il numero 177 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto in L. 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-1905, e reintegrato della somma di L. 350,000 colla legge 23 dicembre 1904, n. 664, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 1,190,431.06, rimane disponibile la somma di L. 159,568.94;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-1905, è autorizzata una 29^a prelevazione nella somma di lire diecimila (L. 10,000), da portarsi in aumento per L. 5000 al capitolo n. 53: « Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri » e per L. 5000 al capitolo n. 55: « Spese per l'ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri », dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: C. FINOCCHIARO-APRILE.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a S. M. il Re, in udienza del 30 aprile 1905, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 11,205 dal fondo di riserva per le « spese impreviste », occorrenti per la ricostruzione di scaffalatura nell'archivio della Corte dei conti nei locali dell'ex convento di Santa Apollonia in Trastevere.

SIRE!

Nei vecchi archivi della Corte dei conti situati nei locali dell'ex convento di Santa Apollonia in Trastevere ebbe testè a verificarsi la caduta della scaffalatura, lo che rende necessarie opere di ricostruzione e di riordinamento degli archivi stessi.

Per far fronte alla relativa spesa calcolata in L. 11,205, il Consiglio dei ministri, valendosi della facoltà accordatagli dall'art. 38 della legge sulla contabilità generale dello Stato, ha deliberato di effettuare un corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste.

A ciò provvede il decreto Reale che il referente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

Il numero 178 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto in L. 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-1905, e reintegrato della somma di L. 350,000 colla legge 23 dicembre 1904, n. 664, in conseguenza delle